

**MANIFESTO DI LIBERTÀ
DEL POPOLO SARDO
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
STATALI ED EUROPEE**
MEMORANDUM PER LE ISTITUZIONI EUROPEE

BRUXELLES 2014

UNIDOS SARDEGNA

MANIFESTO DI LIBERTÀ' DEL POPOLO SARDO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI STATALI ED EUROPEE

La Sardegna e i Sardi hanno pagato, e continuano a pagare, un prezzo altissimo per le gravissime e reiterate discriminazioni democratiche, economiche, infrastrutturali e sociali che lo Stato e l'Europa hanno esercitato contro la più isolata regione insulare dell'Unione. Sia lo Stato che l'Europa hanno sistematicamente ignorato la condizione insulare della Sardegna e hanno ripetutamente danneggiato con provvedimenti gravemente discriminatori la rappresentanza democratica, l'economia e la società sarda. Il 25 maggio si svolgeranno le elezioni europee. Si tratta di un'occasione unica e irripetibile per far sentire forte e chiara la voce della nostra terra e del nostro popolo. La discriminazione più rilevante sul piano democratico è, infatti, quella dell'esclusione della Sardegna dal Parlamento Europeo considerato che l'accorpamento con la Sicilia ne preclude per il rapporto elettorale qualsiasi possibilità di accesso. Si tratta di una discriminazione grave sul piano democratico, insostenibile su quello sostanziale considerato che l'Europa, in concorso con lo Stato, ha messo in atto provvedimenti che ledono l'appartenenza stessa della Sardegna al contesto europeo.

Per questo motivo si avvia oggi, con la partecipazione di Unidos a Bruxelles alla manifestazione dei Popoli liberi e con la consegna alla Corte di Giustizia Europea di questo memorandum, il percorso politico, democratico e giudiziario per la difesa e l'autodeterminazione del Popolo Sardo nel più ampio quadro internazionale del riconoscimento dei diritti universali.

Un percorso che intendiamo condividere con quei Popoli che in Europa e non solo, dalla Catalogna alla Crimea, dal Kosovo ai Paesi Baschi, sotto l'insegna democratica di rispetto e di amicizia tra tutti i popoli, intendono esprimere la loro volontà di esercitare l'universale diritto di autodeterminazione.

Il diritto dei popoli all'autodeterminazione è un diritto universale riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite (1945), dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), dalla Risoluzione ONU 2625 (1970), dall'Atto finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, capitolo VIII, Helsinki (1975) e infine dal parere della Corte internazionale di giustizia dell'Aia (2010) in cui si afferma che la legge non può fermare la legittimità pacifica e democratica della maggioranza sociale.

Per questo motivo, il 30 marzo 2014 (esattamente un mese e mezzo prima delle elezioni europee) insieme a movimenti di autodeterminazione europei e non solo avviamo la più ampia e importante azione per la difesa e l'affermazione del diritto di promuovere l'autodeterminazione dei cittadini, dove c'è una maggioranza sociale e o politica a favore.

Popoli, come quello Sardo, esclusi dal contesto democratico, discriminati sul piano economico sociale e culturale. Un contesto che nega al Popolo Sardo parità di diritti e preclude la stessa partecipazione democratica al contesto sovranazionale.

Nel dichiarare la decisione di non partecipare alle prossime elezioni europee il movimento UNIDOS SARDEGNA intende avviare con questo manifesto politico, economico e sociale un percorso democratico e giudiziario nel più ampio contesto internazionale per il superamento delle discriminazioni verso il Popolo sardo e il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione.

Un percorso politico, istituzionale e giudiziario che intende perseguire l'eliminazione delle discriminazioni democratiche, economiche e sociali che subisce il Popolo Sardo.

In questo contesto si affida agli organi istituzionali e giudiziari internazionali il memorandum sulle discriminazioni statali ed europee da rimuovere con il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del Popolo Sardo.

DISCRIMINAZIONE DEMOCRATICA

L'attuale legge elettorale europea distorce e nega in modo ineludibile l'uguaglianza e la libertà del diritto di voto dei cittadini sardi e provoca una palese distorsione della loro rappresentanza come cittadini dell'Unione accertata proprio in forza delle precedenti elezioni europee.

Si tratta di norme palesemente incostituzionali che traggono principalmente origine dalle modifiche introdotte con la Legge n. 10/2009, nella disciplina previgente sull'elezione del Parlamento Europeo, nonché di modifiche legislative nazionali e comunitarie entrate in vigore successivamente all'adozione della L. 18/1979 che evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'incompatibilità della normativa attuale in materia, con quelle costituzionali e comunitarie anche in relazione alle norme speciali e derogatorie previste per alcune minoranze linguistiche.

Tale lesione dei principi fondamentali della rappresentanza democratica costituisce un vulnus di rilevanza tale da minare alla radice statutale la stessa appartenenza della Sardegna all'Unione Europea, essendo il popolo sardo privato del più elementare diritto di rappresentanza diretto.

Il principio di uguaglianza alla base della stessa Unione Europea viene, dunque, violato e ignorato nel caso della Regione Insulare della Sardegna che, proprio per le sue peculiarità insulari e culturali – linguistiche, avrebbe avuto diritto al riconoscimento della propria specialità sia sul piano della rappresentanza democratica che economica e sociale. La legge sulla elezione della delegazione italiana al Parlamento Europeo n. 18/1979 modificata con la Legge n. 10/2009 mediante l'introduzione di norme che, violando la Costituzione e i Trattati TFUE e TUE, limitano gravemente il diritto di voto dei cittadini residenti in Sardegna, che invece dovrebbe essere garantito sia costituzionalmente che dalle norme sovranazionali.

La mancanza di un potere-diritto di rappresentanza nel Parlamento Europeo costituisce elemento che determina di fatto l'esclusione della Sardegna dallo stesso contesto dell'Unione Europea determinando di fatto una condizione statutale indipendente;

CONDIZIONE

Per questa ragione si rende indispensabile un'immediata e urgente modifica del contesto normativo che consenta alla Regione Sardegna un'adeguata rappresentanza nel contesto del futuro parlamento europeo. Tale condizione risulta inderogabile e non negoziabile proprio perché il Popolo Sardo è privato del diritto universale alla rappresentanza democratica. In tal senso al fine di non avvallare e favorire questa discriminazione si intende promuovere un'azione tesa ad un'astensione collettiva del Popolo Sardo alle prossime elezioni europee sino alla rimozione di questa discriminazione.

DISCRIMINAZIONE ECONOMICA

Tutti i provvedimenti economici e sociali adottati dall'Unione Europa con il concorso dello Stato Italiano che hanno riguardato e riguardano la Sardegna ignorano reiteratamente e in modo grave la condizione insulare della Regione. Tutti i parametri econometrici di riparto di risorse e definizione di politiche comunitarie hanno deliberatamente escluso la misurazione e la compensazione del divario insulare. Tale atteggiamento oltre che discriminatorio risulta minare alle fondamenta il principio di uguaglianza tra cittadini appartenenti all'Unione Europea. Si tratta di un reiterato comportamento che si è manifestato sin dal 2004 quando in fase di valutazione dei parametri di coesione si è forzatamente ritenuto di dover valutare solo ed esclusivamente il parametro artificiosamente determinato del Pil medio europeo che ha ignorato la condizione insulare e l'apporto all'interno di quello stesso Prodotto interno Lordo di fatturati che, come nel caso della Sardegna, risultavano del tutto estranei al contesto sardo. Quell'atto, teso ad escludere la valutazione sia della condizione insulare che del parametro occupazionale, ha in modo lesivo e grave collocato la Sardegna fuori da un contesto di "obiettivo uno", accorpando l'isola a contesti del tutto diversi sia sul piano delle condizioni infrastrutturali, economiche, sociali e di contesto geografico.

Tale atteggiamento supportato da atti conseguenti ha provocato danni economici e sociali di rilevante entità a partire da un taglio netto di risorse economiche con ricadute sociali ed occupazionali senza precedenti.

Lo stesso riparto di risorse per la prossima programmazione europea 2013-2020 esclude qualsiasi tipo di compensazione insulare e conferma la discriminazione economica che colloca la Sardegna di fatto fuori dal contesto del riequilibrio e della coesione europea;

CONDIZIONE

La Commissione europea, con lo Stato Italiano, devono introdurre con effetto immediato nella programmazione 2013-2020 parametri di misurazione e compensazione economica, infrastrutturale e fiscale del divario insulare al fine di inserire la Sardegna a pieno titolo e a pari condizioni nel piano di coesione europea. Tale condizione, inderogabile e non negoziabile, deve verificarsi sin dal prossimo provvedimento economico al vaglio del Parlamento e deve essere ratificato prima delle elezioni europee da parte della stessa commissione europea;

DISCRIMINAZIONE INFRASTRUTTURALE

Il governo italiano con reiterati provvedimenti di natura economica ha adottato un piano infrastrutturale nazionale che prevede l'esclusione della Sardegna da qualsiasi contesto infrastrutturale strategico adducendo come motivazione il mancato inserimento della Sardegna nell'ambito dei 4 corridoi europei.

Con l'atto finale del Documento economia e finanza 2012 approvato il 26 aprile 2012 viene, infatti, enunciato, declinato e adottato un disegno pianificatorio che disattende, violandoli, precisi disposti costituzionali e comunitari relativi al diritto all'equità, alla coesione e all'unitarietà dell'Unione e della Stato;

In particolar modo il Def afferma quanto segue: «In questa prospettiva, le priorità d'intervento nazionali coincidono con il sottoinsieme delle infrastrutture strategiche comprese nella rete essenziale transeuropea di trasporto TEN-T, con il duplice vantaggio di abbinare un valore aggiunto di crescita europea al valore aggiunto di crescita italiana e di utilizzare al meglio i cofinanziamenti europei per le stesse infrastrutture. L'obiettivo è di realizzare, progressivamente, le tratte italiane dei quattro corridoi "Adriatico-Baltico", "Mediterraneo", "Helsinki - La Valletta" e "Genova - Rotterdam", partendo dai principali colli di bottiglia, costituiti dai nodi urbani (Roma, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo), portuali marittimi (Ancona, Bari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia,

Livorno, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia) e fluvio-marittimi (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia), aeroportuali (Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa, Venezia Tesserà, Bergamo Orio al Serio, Bologna Borgo Panigale, Genova Sestri, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi e Torino Caselle) interportuali (Ancona, Bari, Bologna, Cervignano, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Novara, Orbassano, Padova, Pomezia e Verona) e di valico alpino (Fréjus Domodossola, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Trieste) e dagli archi congestionati della rete transeuropea di trasporto essenziale (Ten-T core network) concordati in sede di revisione delle reti TEN-T e del "meccanismo per collegare l'Europa" (Connecting Europe Facility)»;

Tale puntuale definizione di interventi strategici esclude in qualsiasi modo la Sardegna e risulta totalmente eluso e palesemente violato l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 con particolare riferimento alla lettera g) relativa alla misurazione e alla compensazione del divario insulare che richiama gli interventi previsti nell'ambito dell'articolo 19 della Costituzione;

Alla mancata attuazione di tale provvedimento e la reiterazione di tale discriminazione evidente si deve aggiungere la rilevazione effettuata da un soggetto terzo, l'istituto Tagliacarne, che rileva attraverso l'atlante delle infrastrutture elementi di comparazione assolutamente emblematici dell'assenza di coesione e unità nazionale ed europea: per quanto riguarda le reti energetiche: indice 100 per l'Italia; 64,54 per il Mezzogiorno; 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali indice 100 per l'Italia; 87,10 per il Mezzogiorno; 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie: indice 100 per l'Italia; 87,81 per il mezzogiorno; 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda l'analisi delle infrastrutture economico sociali: indice 100 per l'Italia; 84,45 per il mezzogiorno; 56,16 per la Sardegna;

Tali dati, inoltre, non tengono conto del divario insulare, che risulta indefinito proprio per l'assenza strutturale di tale parametro nell'ambito di una corretta pianificazione territoriale e di coesione nazionale ed europea;

Un divario che rende il dato macroscopico tale da evidenziare una vera e propria emergenza nazionale ed europea sul piano della coesione economica ed infrastrutturale, minando i presupposti fondamentali della stessa carta costituzionale e i trattati europei in termini di coesione e uguaglianza tra cittadini;

Risulta evidente la violazione della Costituzione relativamente agli articoli 2-3-4-5; appare palesemente violato il disposto dell'articolo 2 della Costituzione che affida alla «Repubblica» il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. I provvedimenti dello Stato e della Commissione Europa ignorano tale disposto sia sul piano del diritto ad un'equa ripartizione di interventi e risorse tese al riequilibrio territoriale e infrastrutturale che su quello dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale; è sostanzialmente violato l'articolo 3 della Costituzione che ha riconosciuto a «tutti i cittadini pari dignità sociale» ;

L'articolo 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e - rettifiche - GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34), così dispone: «La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo»; risulta evidente che l'esclusione della Sardegna da qualsiasi piano infrastrutturale strategico costituisce, proprio per la sua aggravante condizione insulare, costituisca un grave impedimento alla mobilità e che pertanto per il pieno esercizio del predetto diritto risulta indispensabile un piano adeguato di infrastrutturazione teso proprio all'eliminazione sia sul piano infrastrutturale che economico di quel divario;

CONDIZIONE

Risulta improcrastinabile e indifferibile l'adozione di una serie di atti tesi ad attuare un riequilibrio sostanziale infrastrutturale, da adottarsi prima delle elezioni europee, che preveda:

una ridefinizione dei corridoi europei al fine di inserire anche le regioni insulari, con particolare riferimento alla Sardegna, all'interno di siffatti corridoi di trasporto

e mobilità con l'inserimento a pieno titolo e con compensazione e incentivi economici del sistema portuale sardo nelle autostrade del mare;

un'equa ripartizione delle risorse statali e comunitarie con parametri oggettivi eliminando quelle evidenti e assolutamente inique ripartizioni che danneggiano in modo irreversibile la regione Sardegna e non tengono conto della condizione insulare;

l'adozione di un decreto attuativo relativamente alla questione insulare in relazione alla lettera g) dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 al fine di prevedere un piano di misurazione e riequilibrio del divario insulare;

DISCRIMIAZIONE ENERGETICA

La condizione insulare costituisce un grave condizionamento alla liberalizzazione del mercato elettrico della Sardegna. Tale situazione è riscontrata nella decisione della Commissione Europea relativa al caso Alcoa dove si afferma:

«i prezzi all'ingrosso dell'elettricità in Italia sono fra i più elevati in Europa, e i prezzi in Sardegna sono fra i più elevati in Italia. Il mercato dell'energia elettrica in Sardegna presenta una serie di problemi (alcuni dei quali, tuttavia, sono comuni al resto d'Italia) che possono essere riassunti come segue: prezzi elevati, forte grado di concentrazione del mercato, potere di mercato degli operatori dominanti, capacità di produzione eccedentaria nel segmento ad alto costo, relativa inefficienza delle centrali di produzione che stanno diventando obsolete, assenza di accesso all'infrastruttura del gas naturale, carenza di interconnessione»;

la Commissione europea per quanto riguarda la natura del problema di concorrenza in Sardegna rileva quanto segue: «I prezzi elevati in Sardegna sono il frutto di una combinazione di fattori: l'insufficiente interconnessione, la struttura dei costi del portafoglio di generazione e il potere di mercato dei due principali generatori»;

Assumendo a riferimento i livelli dei prezzi del 2005, secondo l'autorità garante - nel 2009 i prezzi nel continente sono aumentati - a seconda della zona - fra lo zero e il 5 per cento, mentre i prezzi in Sardegna sono aumentati del 36 per cento. Dette differenze nei livelli dei prezzi - secondo l'Autorità garante per l'energia - non sono riconducibili interamente a differenze nella struttura di costo del

rispettivo parco produttivo quanto, piuttosto, al potere di mercato unilaterale di cui godono i produttori in Sardegna.

Il fatto che in Sardegna non si possa ottenere un prezzo concorrenziale soltanto leggermente superiore al costo di produzione marginale del produttore è da imputarsi, - secondo le dichiarazioni riportate dalla Commissione europea - al comportamento dell'operatore dominante, che può fissare il prezzo in Sardegna e non ha alcun interesse commerciale a vendere ad un prezzo inferiore, sapendo che nessuno può acquistare altrove l'elettricità di cui ha bisogno. Inoltre, in situazione di duopolio (ENEL e E.ON) entrambi gli operatori possono avere interesse ad applicare un prezzo superiore al prezzo economicamente ottimale, onde evitare di creare «un cattivo precedente» nel resto d'Italia. Considerato il notevole potere di mercato conservato dall'ex monopolista ENEL, la relazione alla Commissione Europea conclude che non vi è alcuna differenza sostanziale fra il prezzo (18/20 euro megawattora) accordato ad Alcoa in una situazione di monopolio (approvato dalla Commissione nella decisione Alumix) e la tariffa applicabile nelle attuali, alquanto imperfette, condizioni di mercato;

Mentre in tutta Europa i Governi di vari Stati membri incoraggiano la conclusione di contratti di fornitura a lungo termine orientati ai costi tra i consumatori industriali elettro-intensivi e i produttori di energia elettrica, tenuto conto del fatto che i mercati elettrici non funzionano adeguatamente tutto ciò è precluso in Sardegna per la grave commistione di interessi tra le forze politiche di centrodestra e centrosinistra e l'Enel;

in gran parte dei Paesi europei i contratti bilaterali costituiscono la soluzione adottata per affrontare il problema ed in particolare le misure adottate nei vari paesi rendono possibili tariffe regolamentate;

CONDIZIONE

L'immediata e improcrastinabile adozione, prima delle elezioni europee, di un provvedimento teso a garantire il riequilibrio del costo elettrico in Sardegna garantendo prezzi pari alla media europea secondo le varie tipologie di consumo, domestiche ed elettrointensive, al fine di eliminare strutturalmente le condizioni speculative e di monopolio che hanno provocato e provocano un danno economico ed occupazionale senza precedenti alla Sardegna. Tale condizione

prevede l'eliminazione radicale della posizione «dominante» dei produttori elettrici in Sardegna anche attraverso il commissariamento gestionale degli impianti sardi al fine del ripristino di normali condizioni di mercato. In questa direzione la Commissione europea deve esplicitamente e preventivamente adottare procedure che consentano per le regioni insulari l'adozione di parametri oggettivi per la determinazione del prezzo massimo ammissibile con la definizione di un onere di servizio pubblico energetico.

DISCRIMINAZIONE AGRICOLA

L'attuale riparto dei fondi destinati ai due pilastri della Pac costituisce la più evidente discriminazione ai danni dell'agricoltura e della zootecnica sarda. La mancata gestione dei pagamenti uniformi a livello regionale costituisce il vulnus della mancata coesione e uguaglianza di trattamento tra le varie aree del paese e dell'Europa. Non aver tenuto in alcuna considerazione parametri oggettivi di riequilibrio territoriale e insulare ha fatto sì che l'obiettivo del contributo integrativo al reddito sia stato rivolto non alle aree deboli ma a quelle più avvantaggiate sia sul piano strutturale che infrastrutturale, oltre che al posizionamento sul mercato.

Le attuali rilevanti disparità (da 50 a 500 €/ha) costituiscono la più evidente conferma di una logica che tende a confermare le discriminazioni pregresse per renderle di fatto un consolidato storico destinato ad ampliare in modo irreversibile il divario tra aree forti e deboli del sistema agricolo nazionale ed europeo.

Le risorse del Piano di sviluppo rurale a livello nazionale sono passate dai 17.661 miliardi di euro del precedente periodo di programmazione ai 18.619 stabiliti per il 2014-2020, con un incremento del 5,42% circa, alla Sardegna, aggiuntivamente al divario pregresso, rispetto al Psr precedente, appena l' 1,25%. Non così per regioni come Emilia Romagna o Lombardia, che registrano un incremento superiore ai 130 milioni di euro. Il cofinanziamento statale per la Sardegna è oggi di 476,260 milioni mentre la volta scorsa era di 620,015 milioni. Il minore impegno dello Stato si traduce in un onere per la Regione di ben 204,111 milioni di euro; mentre per il Psr 2007-2013 aveva erogato 97,339 milioni che rappresentavano il 7,53% della spesa totale, mentre oggi deve accollarsi il 15,60%.

Tale evidente discriminazione non tiene in alcun modo conto dei costi sia dei trasporti che dell'energia, del costo della risorsa idrica e dei carburanti, tutti inficiati in modo rilevante dal gap insulare. A questo si aggiungono regolamenti e disposizioni comunitarie sia sul piano dei contingentamenti che della tutela dei mercati inficiano peculiarità e caratteristiche del comparto agricolo zootecnico sardo. Tale condizione di discriminazione si registra nelle politiche ambientali con un gravame di vincoli spropositato rispetto alle esigenze di governo del territorio e alle reali esigenze di tutela del territorio. L'imposizione di regole di dimensione europea, a partire da quelle di natura venatoria, eludono il principio di pianificazione ambientale legata alle reali condizioni territoriali di una regione insulare che registra peculiarità non assimilabili ad altri contesti. Analogo discriminatorio atteggiamento viene messo in atto con provvedimenti vessatori verso l'attività di pesca tutta indirizzata a favorire marinerie diverse da quella sarda, con gravi ed evidenti discriminazioni a partire dal riparto delle quote del "tonno rosso" che hanno totalmente escluso la Sardegna.

CONDIZIONE

La condizione improcrastinabile e irrinunciabile è la ridefinizione, prima delle elezioni europee, di una nuova politica agricola che modifichi sostanzialmente in chiave di riequilibrio e uguaglianza il riparto dei fondi della Pac a partire dalla convergenza interna dei pagamenti diretti ridefinendo modalità e tempi. In tal senso si deve procedere alla Regionalizzazione dei pagamenti stessi anche attraverso la definizione di una soglia minima di pagamenti (400 euro – 0,5 ha) da perseguire attraverso un nuovo riparto risorse tra regioni e una parte di cofinanziamento nazionale.

DISCRIMINAZIONE MOBILITA'

La Sardegna è ancora oggi l'unica regione europea dove si prevede un doppio trattamento tra residenti e non residenti per quanto riguarda il naturale e universale diritto alla mobilità.

Sia per il trasporto marittimo che aereo vigono norme e disposizioni del tutto illegittime, incostituzionali e contrarie al diritto comunitario relativamente alla mobilità dei passeggeri con le quali viene arbitrariamente chiesta la residenza per usufruire o per essere negato il diritto alla continuità territoriale.

In totale violazione al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE, del 23 aprile 2007, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;

Risultano del tutto inapplicate e violate le disposizioni comunitarie in materia disciplinano in modo esaustivo e puntuale il significato di continuità territoriale esplicitando che l'obiettivo è quello di collegare in modo efficace e permanente territori altrimenti non collegati;

il regolamento comunitario 1008/2008 in particolare dispone: «previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;

Il richiamo al modo non discriminatorio esplicita la volontà del legislatore europeo di affermare il concetto di collegamento tra territori escludendo qualsiasi tipo di discriminazione tra cittadini europei;

Tale discriminazione è, invece, perpetrata a scapito dei cittadini non residenti per la continuità territoriale aerea, nel periodo 15 giugno 15 settembre, e per quella marittima, per la media e alta stagione, a scapito dei cittadini residenti chiamati a pagare un prezzo superiore del 30% rispetto ai non residenti.

CONDIZIONE

E' improcrastinabile e irrinunciabile uniformare, con apposito provvedimento di natura statale ed europeo, la continuità territoriale marittima e aerea, da e per la Sardegna, merci e passeggeri al principio di uguaglianza e non discriminatorio. Tale atto deve essere finalizzato a garantire e favorire la libera circolazione di merci e passeggeri nell'intero ambito europeo con l'utilizzo di parametri certi e codificati di costi e compensazioni eventuali in linea con il costo chilometrico ferroviario. A sancire la piena attuazione del principio di continuità territoriale compresa l'autonomia della Regione sarda a definire, proprio per la sua condizione insulare e speciale, accordi di qualsiasi natura, commerciale o di marketing, economici e finanziari, con le compagnie che attuino politiche attive di sviluppo tese sia alla crescita economica che occupazionale. Tali azioni di co-marketing devono dimostrare l'efficacia e la valenza economica di tali investimenti con l'effettiva e duratura ricaduta sul territorio regionale, sia in termini di crescita che di occupazione.

MANDATO POLITICO, ISTITUZIONALE E GIUDIZIARIO

UNIDOS intende perseguire, in analogia con altri contesti europei, un'azione politica, istituzionale e giudiziaria tesa all'eliminazione delle suddette discriminazioni e al pieno riconoscimento del diritto universale all'autodeterminazione dei Popoli. Si affida il mandato a perseguire questi obiettivi ai comitati di base regionali, nazionali ed europei e ai propri rappresentanti istituzionali in tutti i consessi democratici. Si conferisce il pieno mandato ai legali incaricati di promuovere in tal senso gli atti giudiziari nei contesti nazionali e internazionali necessari a rimuovere tali discriminazioni e il pieno riconoscimento dei diritti universali di riequilibrio e pari condizioni.